

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 72/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 21 ottobre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.323 del 22 ottobre 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza ridotto ad otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.335 del 27 ottobre 2021);

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Maurizio Gambini e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 ottobre 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 ottobre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 72/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Esercizio dell'attività enoturistica nelle Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 21 ottobre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.172 del 22 ottobre 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto ad otto giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.175 del 26 ottobre 2021);

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Federico Castellucci e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 ottobre 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 ottobre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 (Attività enoturistiche), dopo le parole "formative ed informative" sono inserite le seguenti: "che non necessitano di SCIA";
2. alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica), le parole "100 ore" sono sostituite con le seguenti: "50 ore";
3. alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica) le parole "che può essere anche in formato digitale," sono sostituite dalle seguenti: "reperibile in uno o più appositi siti,";
4. al comma 6, dell'articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti) dopo la parola "elenco" è inserita la parola "indicativo";
5. al comma 1, dell'articolo 7 (Programmazione integrata) le parole "sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "da un controllo previsto in un unico punto";
6. al comma 6 dell'articolo 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie) tra le parole "sanzioni di cui" e "al comma 4", sono inserite le seguenti: "al comma 3 e";

7. al comma 2 dell'articolo 12 (Sospensione e cessazione dell'attività), la parola "dispone" è sostituita con le seguenti: "può disporre".

Il Presidente
F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

Bisogna tenere presente che lo spirito ed il fine della legge, così come ben evidenziato nelle "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica" di cui al decreto a firma dell'allora Ministro Gian Marco Centinaio, sono, tra l'altro, "al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di una offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di una specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio (omissis)".

Quindi uno sforzo congiunto tra la pubblica amministrazione (Regione, Comuni ed altre istituzioni) ed i soggetti imprenditori, singoli ed associati, anche di piccola dimensione, per valorizzare il territorio "facendo rete" insieme.

Da specificare altresì, quale sia la "struttura organizzativa competente" indicata al comma 3 dell'articolo 8 e al comma 1 dell'articolo 9.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'attività di enoturismo indicando le norme nazionali da cui scaturiscono le finalità generali della proposta di legge con riferimento agli obiettivi di valorizzazione e tutela delle aree a vocazione vitivinicola, le loro peculiari produzioni, la qualificazione dell'accoglienza in una logica di promozione e integrazione tra i possibili "turismi" e l'incremento dei redditi delle imprese del settore.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 2 (Attività enoturistiche)

L'articolo 2 definisce e descrive le attività da considerare enoturistiche. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 3 (Operatori enoturistici)

L'articolo 3 individua le tipologie di soggetti che possono essere operatori enoturistici e stabilisce, inoltre, il divieto di utilizzo di denominazioni esclusive relative al settore enoturistico.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 4 (Requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

L'articolo 4 elenca i requisiti e standard minimi di qualità opportunamente calibrati alla realtà regionale, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla normativa nazionale. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 5 (Formazione professionale)

L'articolo 5 promuove la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori enoturistici o dei loro collaboratori. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione disciplinata da questo articolo, rientra comunque all'interno degli interventi previsti nella misura della formazione (attualmente sottomisura 1.1) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche (PSR) e pertanto il finanziamento della formazione, che rientra nel limite delle risorse previste dal relativo piano finanziario, è subordinato al rispetto delle procedure previste nel PSR.

Ad ogni buon conto si precisa che, nel bilancio vigente, la quota di cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale è iscritto nella missione 16 programma 3 titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato e costituisce il limite massimo complessivo di cofinanziamento dell'intero Programma:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Note
16/3	2160310023	Spese per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Quota di finanziamento regionale - Spese correnti	500.000,00	3.500.000,00	14.337.600,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per il cofinanziamento Regionale dell'intero PSR (DGR n. 925 del 26/07/2021 relativa alla proposta di

						approvazione del Programma di Sviluppo Rurale Marche)
--	--	--	--	--	--	--

Articolo 6 (Attività di degustazione e abbinamento di alimenti)

L'articolo 6 disciplina l'attività di degustazione anche in abbinamento con alimenti collegandola prevalentemente con i prodotti strettamente legati al territorio regionale. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 7 (Programmazione integrata)

L'articolo 7 prevede l'attuazione sinergica della legge da parte delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 8 (SCIA)

L'articolo 8 individua lo strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quale presupposto per lo svolgimento dell'attività enoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 9 (Elenco regionale degli operatori enoturistici)

L'articolo 9 istituisce l'elenco regionale degli operatori enoturistici. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 10 (Vigilanza e controllo)

L'articolo 10 individua l'ente competente alla effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 11 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

L'articolo 11 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l'ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 12 (Sospensione e cessazione dell'attività)

L'articolo 12 stabilisce in quali circostanze si procede alla sospensione o alla cessazione dell'attività enoturistica. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 13 (Disposizioni transitorie)

L'articolo 13 disciplina le disposizioni transitorie relative alle sole aziende che hanno già presentato la SCIA. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

Articolo 14 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Articolo 15 (Norma finale)

L'articolo 15 rimanda alla normativa nazionale per quanto non regolamentato con la presente legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.